

(N. 1963-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 7^a COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORI PUBBLICI, TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI
E MARINA MERCANTILE)

SULLA

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Senatori **BORROMEIO, CANALETTI GAUDENTI, TARTUFOLI, TOSELLI
TOMMASINI, VACCARO, CANEVARI e TISSI**

COMUNICATA ALLA PRESIDENZA IL 27 OTTOBRE 1951

Comunicata alla Presidenza il 9 ottobre 1952

Attribuzioni della II Giunta del Comitato amministrativo soccorso
ai senza tetto (C.A.S.A.S.) e disciplina della sua attività.

ONOREVOLI SENATORI. — La II Giunta del C.A.S.A.S. fu istituita col decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 236, allo scopo di attuare, come Comitato di reimpiego, la assistenza alla costruzione edilizia, fornendo i mezzi a basso tasso d'interesse. La sua azione si addimostrò fin dall'inizio assai utile ed incontrò il pubblico favore tanto che il fondo di 4 miliardi concesso dall'Amministrazione Aiuti Internazionali fu ben presto esaurito e sarebbe stata chiusa là sua attività se non fossero stati messi a sua disposizione 40 miliardi dalla Cassa Depositi e prestiti in quattro esercizi finanziari, in base al disposto dell'articolo 36 della legge 25 giugno 1949, n. 409. La legge 29 dicembre 1948, n. 1515, in considerazione dell'attività

dell'Ente ebbe a conferirgli una posizione giuridica più indipendente, consentendo, fra l'altro, la riscossione degli interessi e della quota di ammortamento dei mutui mediante ruoli affidati agli esattori delle imposte con le norme ed i privilegi fiscali e la facoltà di rivendere i beni espropriati. Senonchè la struttura dell'organismo risente ancora della sua origine, onde occorre apportarvi qualche integrazione. A ciò si intende provvedere con le disposizioni del presente disegno di legge.

L'articolo 1 precisa le attribuzioni della II Giunta.

La Commissione nell'esame di detto articolo ha ritenuto che la disposizione della lettera c) esorbita dalle attribuzioni di istituto della

Il Giunta e ne propone perciò la soppressione. Le altre disposizioni contenute negli articoli 2 e 3 tendono a rafforzare i controlli già esistenti. L'articolo 2 istituisce un collegio di revisori, composto di un Presidente, designato dal Presidente della Corte dei conti e da due componenti designati rispettivamente dal Ministro del tesoro e dal Ministro dei lavori pubblici. L'articolo 3 prescrive che il bilancio con la relazione dei revisori venga presentata entro il 31 marzo di ogni anno al Ministro dei lavori pubblici che

lo deve approvare entro il 30 aprile successivo, di concerto con il Ministro del tesoro.

Onorevoli Senatori, queste disposizioni che tendono a stabilizzare l'Istituto, al quale si confida che possano in prosieguo essere assegnati nuovi fondi per renderlo operante, hanno riportato l'approvazione della vostra Commissione: si spera che alle medesime non voglia mancare ora il favorevole suffragio dell'Assemblea.

ROMANO Domenico, *relatore*.

PROPOSTA DI LEGGE
TESTO DEI PROPONENTI

Art. 1.

La seconda Giunta del C.A.S.Á.S. concede:

a) sconti e mutui per riparazioni e ricostruzioni di immobili danneggiati o distrutti dalla guerra;

b) sconti di annualità per l'attuazione dei piani di ricostruzione;

c) sconti di annualità ad imprese assuntrici di opere pubbliche a pagamento differito;

d) sconti di annualità trentennali concesse dal Ministero dei lavori pubblici per costruzioni di case ai senzatetto a pagamento differito;

e) mutui a cooperative edilizie costituite da soci che non siano funzionari o impiegati dello Stato;

f) mutui per costruzioni di case economiche e popolari con garanzia ipotecaria.

A tutte le operazioni di finanziamento effettuate dalla seconda Giunta sono applicabili le disposizioni degli articoli 2 a 6 della legge 29 dicembre 1948, n. 1515.

Art. 2.

La rappresentanza dell'Ente spetta al presidente della seconda Giunta.

Presso la seconda Giunta è costituito un collegio di revisori, composto di un presidente designato dal Presidente della Corte dei conti e da due componenti designati rispettivamente dal Ministro del tesoro e dal Ministro dei lavori pubblici.

Art. 3

Il bilancio della seconda Giunta del C.A.S.Á.S., con la relazione dei revisori, è presentato entro il 31 marzo di ogni anno al Ministro dei lavori pubblici per l'approvazione.

L'approvazione è data entro il 30 aprile successivo, con provvedimento dello stesso Ministro di concerto col Ministro del tesoro.

PROPOSTA DI LEGGE
TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.

Identico.

a) *identico;*

b) *identico;*

soppresso;

c) *identico;*

d) *identico;*

e) *identico;*

Identico.

Art. 2.

Identico.

Art. 3.

Identico.